

FAQ Bando Pubblico relativo al “Finanziamento per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base”

1. QUESITO

Cosa s'intende per “case sparse”, “nucleo abitato”, “aggregato di edifici” e “Villaggio Rurale”?

RISPOSTA

L'art.1, secondo capoverso, definisce l'ammissibilità degli interventi a favore dei villaggi rurali, che non deve essere ad esclusivo vantaggio di case sparse, ovvero case disseminate sul territorio o raggruppate in numero talmente esiguo da non costituire neanche un “nucleo abitato”.

Le case sparse sono definite dall'ISTAT come «case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato». In tale ambito, come nei nuclei speciali definiti dall'ISTAT, non saranno ammissibili investimenti.

Il nucleo abitato, ove invece sono consentiti gli investimenti, è la località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi i 30 metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case sparse e purché sia priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato.

Il nucleo abitato coincide con l'aggregato di edifici.

Il villaggio rurale è assimilato all'aggregato di edifici e alla frazione dei Comuni.

2. QUESITO

Gli interventi proposti dall'associazione degli Enti territoriali all'interno del PPI devono essere legati tra loro oppure sono interventi scollegati ma all'interno di un unico progetto? Cosa si intende per approccio integrato in ambito del PPI?

RISPOSTA

Il Progetto Pubblico Integrato (PPI) prevede quale soggetto beneficiario e realizzatore dell'Investimento un Ente Pubblico Territoriale.

Il PPI prevede la possibilità di poter combinare, con un approccio integrato e nell'ambito di un progetto unico, le diverse opportunità di intervento previste per i soggetti pubblici.

Gli interventi, in caso di associazione di Enti territoriali, possono essere individuali ma collegati da una strategia comune di sviluppo locale descritta nei Piani di Sviluppo (PS) e nelle relazioni tecniche a corredo delle domande.

Per approccio integrato del (PPI) si intende un insieme di interventi volti a stimolare:

- lo sviluppo locale nelle zone rurali attraverso piani di sviluppo propedeutici alla realizzazione di infrastrutture e di servizi di base nelle aree rurali prevedendo anche il rinnovamento di villaggi rurali, attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e paesaggi rurali.

3. QUESITO

Gli interventi delle diverse tipologie di operazione indicate nel Piano di Sviluppo sono vincolanti per il PPI?

RISPOSTA

Il Piano di Sviluppo della Misura 7.1.1 è vincolante e non possono essere aggiunti nel Progetto Pubblico Integrato altri interventi non indicati nel Piano stesso. Dunque non possono essere ammesse né integrazioni né sostituzioni rispetto a quello indicato nel Piano di Sviluppo in quanto il Piano di Sviluppo intercetta i bisogni del territorio a seguito di una specifica analisi Swot.

4. QUESITO

Gli enti pubblici territoriali associati possono partecipare alla misura 7.5.1 e alla misura 7.6.1?

RISPOSTA

Gli enti pubblici territoriali associati, come indicato all'art. 1 del Bando, possono partecipare esclusivamente alle tipologie di operazione n. 7.2.1, 7.2.2, 7.4.1 e 7.7.1.

5. QUESITO

Quale è l'organo competente ad attestare il numero degli abitanti e la superficie comunale?

RISPOSTA

L'organo competente è l'ISTAT, i dati sono riferiti al censimento del 2011.

6. QUESITO

Un singolo Ente territoriale, può presentare un unico progetto (chiamato progetto pubblico integrato) combinando uno o più interventi, attivando una o più operazioni della misura 7 (7.2.1, 7.2.2, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.1)?

RISPOSTA

Un singolo Ente territoriale deve presentare un unico progetto (PPI) ma, per essere definito PPI è necessario attivare almeno due tipologie di operazioni.

7. QUESITO

Gli enti associati, potranno presentare un unico progetto (definito PPI) combinando uno o più interventi, attivando una o più tipologie di operazioni della misura 7 (7.2.1, 7.2.2, 7.4.1, 7.7.1)?

RISPOSTA

Gli enti associati devono presentare un unico progetto (PPI) ma, per essere definito PPI è necessario attivare almeno due tipologie di operazioni.

8. QUESITO #

Gli Enti che hanno presentato un unico progetto definito PPI in forma associata, possono presentare contemporaneamente e singolarmente un altro PPI con le tipologie di operazione 7.5.1 e 7.6.1? Nel caso non sia possibile, potranno partecipare autonomamente e direttamente ai bandi delle stesse tipologie di operazione 7.5.1 e 7.6.1 nel momento in cui verranno emanati?

RISPOSTA

Gli enti territoriali possono partecipare ad un unico PPI, (singolarmente o in forma associata); nel caso in cui partecipino in forma associata potranno, successivamente all'emanazione dei relativi bandi pubblici delle tipologie di operazione 7.5.1 e 7.6.1, presentare domanda singolarmente.

9. QUESITO

Uno stesso ente può partecipare al presente bando in maniera aggregata con altri enti e autonomamente per le tipologie di operazione 7.5.1 e 7.6.1?

RISPOSTA

L'ente deve scegliere se partecipare in forma aggregata o singolarmente e di conseguenza, non può partecipare sia in forma aggregata che singolarmente.

10. QUESITO

Un Ente territoriale può presentare un piano di sviluppo da solo?

RISPOSTA

Un Ente territoriale singolo può presentare un Piano di Sviluppo con la possibilità di attivare tutte le tipologie di operazione previste dall'art.1 del bando (minimo due), tenendo presente che, in tale circostanza, il principio "Enti pubblici singoli e associati" dei criteri di priorità di cui all'art. 9 non può essere considerato ai fini del punteggio.

11. QUESITO

Possono associarsi Enti locali, il cui piano di sviluppo include territori ricadenti in Aree A o B? Qual è il criterio per l'attribuzione dei punti previsti per l'incidenza della superficie in area C?

RISPOSTA

Gli artt. 2 e 3 prevedono come soggetti beneficiari unicamente gli Enti i cui territori rientrano nell'allegato 1 al Bando (zone C e D), di conseguenza eventuali enti i cui territori ricadano in aree diverse non sono ammissibili.

Il criterio per l'attribuzione dei punteggi è l'incidenza della superficie dell'Ente territoriale, facente parte del Piano di sviluppo, ricadente nell'area C o D, come da tabella all'Articolo 9 del bando.

12. QUESITO

Quale è la natura giuridica del soggetto proponente e cosa si intende per enti pubblici singoli e associati non coperti dall'approccio leader (GAL) al momento della presentazione della domanda?

RISPOSTA

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando, gli enti pubblici territoriali (es: Comuni, Comunità montane, ecc.) singoli o associati ricadenti nelle Aree C "Aree rurali intermedie"

e nelle Aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” come elencati nell'Allegato n. 1 al Bando (determinazione n. G07996 del 07/06/2017), non coperti dall'approccio Leader al momento della presentazione della stessa. La zonizzazione a cui si fa riferimento è quella del PSR del Lazio 2014/2020.

I comuni selezionati tra i GAL finanziati sono esclusi e non possono partecipare al presente Bando.

13. QUESITO

Gli enti parco e le Pro-loco possono partecipare al bando regionale?

RISPOSTA

Gli Enti parco, in quanto Enti pubblici non economici, possono partecipare, mentre le Pro-loco, in quanto Associazioni private, non possono accedere alla Misura.

14. QUESITO

Nel caso in cui la pianificazione interessi più di 4 Enti Pubblici, questi devono essere confinanti tra loro e costituire un comparto omogeneo?

RISPOSTA

In conformità con l'art. 3 del Bando pubblico, nel caso di associazione di più Enti territoriali la pianificazione dovrà prevedere necessariamente la continuità territoriale.

15. QUESITO

Per poter partecipare al bando pubblico è necessario che sia i Comuni che le frazioni dei Comuni abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti?

RISPOSTA

L'art. 4 del bando pubblico deve essere letto congiuntamente all'articolo 1, del medesimo bando, e pertanto possono partecipare gli Enti pubblici territoriali ricadenti nei Comuni con popolazione inferiore a 1500 abitanti, e gli Enti pubblici territoriali ricadenti nei Comuni con popolazione superiore a tale limite solo se hanno delle frazioni la cui popolazione sia inferiore a 1500 abitanti; in questo ultimo caso l'intervento dovrà essere localizzato nella frazione interessata.

16. QUESITO

Quali sono gli strumenti di programmazione a cui si riferisce l'art. 4 punto 2?

RISPOSTA

Gli interventi proposti all'interno del Piano di sviluppo devono essere coerenti e conformi agli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D.lgsvo n. 267 del 18 agosto 2000, in particolare al Piano Regolatore, al documento unico di Programmazione (D.U.P.), al Piano esecutivo di gestione (PEG), al Programma triennale delle opere pubbliche.

17. QUESITO

Nel caso in cui una aggregazione di più comuni abbia superficie in zona D > 50% e la restante superficie sia interamente in zona C, come viene calcolato il punteggio? Si sommano i punteggi (50 + 15)?

RISPOSTA

Viene attribuito il punteggio maggiore ovvero 50. Non può essere superato il punteggio massimo per priorità, dunque nello specifico non può superare i 50 punti.

18. QUESITO

Nel caso di associazione fra più Enti pubblici che cosa si intende per “atti formali di costituzione con indicazione del conferimento del mandato di rappresentanza” di cui al punto 3 dell’art. 7 del Bando pubblico?

RISPOSTA

Per atto formale di costituzione si intende un atto condiviso dai partecipanti, ad esempio un protocollo d’intesa, approvato nelle forme consentite (Deliberazioni, Determinazioni). Ovviamente in tale atto si dovrà specificare il tipo di rapporto fra gli Enti e dovrà essere conferito il mandato di rappresentanza.

Si tratta di un accordo tra Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della L. 241/1990: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 (Conferenza di servizi n.d.r.), le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”, qualora l’oggetto dell’accordo sia riferito a un **ambito più limitato rispetto a quello proprio della convenzione**.

Poiché la competenza tassativa ed esclusiva del Consiglio comunale di cui all’art. 42 co. 2 lett. c) è limitata alle convenzioni per la gestione associata di funzioni o servizi, le altre tipologie di convenzione rientrano chiaramente nella competenza generale e residuale della Giunta comunale di cui all’art. 48 del D.Lgs. 267/2000.

19. QUESITO

Sono ammissibili le spese relative alla costituzione dell'associazione degli Enti territoriali?

RISPOSTA

Le spese ammissibili sono solo quelle elencate nell'articolo 5 del bando " **Spese ammissibili**".

20. QUESITO

Cosa s’intende per “formale impegno a presentare il Progetto Pubblico Integrato (PPI) dell’ambito del PSR Lazio 2014/2020? L’atto di impegno a presentare il PPI è una Delibera/Determinazione o un atto predisposto dalla Regione Lazio?

RISPOSTA

L'Atto di impegno deve essere un atto formale ufficiale redatto dall’Ente territoriale o dall’associazione degli enti territoriali.

21. QUESITO

Per redigere il piano di sviluppo e le relazioni tecniche sono disponibili delle linee guida o modelli?

RISPOSTA

Non sono state redatte delle linee guida, ma al riguardo si chiarisce quanto segue:

1) la relazione tecnica di cui al punto 5 dell'art. 7 riguarda la descrizione degli interventi che si intendono realizzare sulla base delle risultanze dell'analisi Swot. In particolare dovranno essere descritte le diverse tipologie di operazione alle quali si vuole aderire con il PPI, gli interventi che si vogliono realizzare, descrivendo dettagliatamente ogni singolo intervento, come si realizzerà, il costo relativo ed i benefici che porterà.

a) Strategia scelta per il PPI e sua coerenza con gli obiettivi fissati nella Misura

- descrivere le tipologie di operazione della Misura 7 alle quali si vuole aderire per affrontare la situazione del territorio nonché il loro peso finanziario giustificato dall'analisi dei punti di forza e di debolezza, facendo riferimento al piano finanziario;
- descrivere gli interventi che si realizzeranno per ogni tipologia di operazione, incluse la modalità di realizzazione ed il costo preventivato;
- descrivere i benefici attesi

2) la relazione tecnica di cui al punto 6 dell'art. 7 dovrà contenere almeno una Analisi del contesto, una descrizione dei punti di forza e di debolezza (SWOT), l'individuazione dei fabbisogni e la loro gerarchizzazione, secondo i punti di seguito dettagliati:

a) Analisi del contesto

Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona geografica interessata, evidenziando i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale.

Contesto socioeconomico generale della zona geografica:

- Situazione demografica, compresa la struttura della popolazione per età e sesso, immigrazione ed emigrazione, problemi derivanti dall'isolamento;
- Fattori economici trainanti, produttività e crescita; mercato del lavoro, struttura dell'occupazione, disoccupazione e livello di qualificazione professionale, analisi della situazione occupazionale per età e sesso;
- Utilizzazione del suolo e assetto della proprietà in generale e nel settore agricolo-forestale, dimensione media delle aziende.

Analisi dei principali settori economici del territorio rurale

- Fattori limitanti la competitività, svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ristrutturazione e di ammodernamento;
- Capitale umano e imprenditorialità; potenziale d'innovazione e di trasferimento delle conoscenze;

b) descrizione dei punti di forza e di debolezza - analisi SWOT

- punti di forza e debolezza della struttura economica locale struttura dell'economia rurale,
- limiti e opportunità alla creazione di lavoro (costituzione di microimprese e turismo);
- descrizione e analisi delle lacune della prestazione di servizi in ambito rurale;
- fabbisogno infrastrutturale, beni culturali e ambiente edificato nei villaggi;
- potenziale umano e capacità di sviluppo a livello locale, anche dal punto di vista politico-amministrativo.

c) l'individuazione dei fabbisogni e la loro gerarchizzazione

Descrivere i fabbisogni individuati per la zona di riferimento e indicare la gerarchizzazione degli stessi.

22. QUESITO

Quali sono i livelli di progettazione da presentare nell'elaborato tecnico per descrivere gli interventi che saranno poi realizzati con le relative operazioni specifiche? è sufficiente un progetto preliminare o è richiesto un progetto definitivo e devono essere allegati gli elaborati grafici di progetto (planimetrie, prospetti ecc.)?

RISPOSTA

Il livello di progettazione previsto è quello minimo in materia di lavori pubblici e, di conseguenza è sufficiente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, giusto quanto normato all'art. 23 del "Codice".

23. QUESITO

È necessario inserire anche un computo metrico estimativo dettagliato o è sufficiente indicare i costi da sostenere?

RISPOSTA

A seconda del livello di progettazione presentato, in conformità con quanto previsto al comma 4 del sopra menzionato art. 23, si dovrà far riferimento ai successivi commi 6,7,8.

24. QUESITO

C'è tolleranza in merito alla variazione dei costi presentati nel Piano di Sviluppo e realizzati successivamente con il Progetto Pubblico Integrato?

RISPOSTA

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici (ed ovviamente economico finanziari), in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.

25. QUESITO

In merito all'allegato n. 3 (domanda di sostegno), in particolare la voce "QUADRO C-DOCUMENTAZIONE ALLEGATA", al punto "Relazione tecnica che riporti gli elementi necessari a consentire la realizzazione degli investimenti contemplati nell'ambito delle sotto-

misure della misura 7, così come riportate all'articolo 1 del Bando, con specificazione delle diverse tipologie di operazioni che si intendono sviluppare.”: la relazione tecnica richiesta, che livello di definizione progettuale deve raggiungere? Per intenderci, l'impostazione da tenere è quella strategica sullo stile PSL dei GAL o si deve entrare nello specifico con livelli di definizione progettuale maggiore (architettonici, strumenti urbanistici, previsionali e finanziari, ecc)?

RISPOSTA#

In linea con le precedenti FAQ, la relazione tecnica (così definita in quanto deve contenere elementi e valutazioni tecniche) deve ripercorrere la stessa impostazione strategica sullo stile dei Piani di sviluppo locali dei GAL.

26. QUESITO

Come avverranno i controlli ex post del piano di sviluppo?

RISPOSTA

I controlli ex post saranno effettuati nell'ottica di verificare, in linea con quanto riportato nella domanda e nel piano di sviluppo, l'effettiva presentazione, da parte del soggetto beneficiario, nell'ambito del PSR 2014/2020 delle domande di cui alle tipologie di operazione della Misura 7 elencate nello stesso Piano di sviluppo in conformità con quanto previsto dal Bando Pubblico.

27. QUESITO#

C'è un limite al costo totale di tutti gli interventi che saranno descritti nel Piano di Sviluppo e finanziabili con le sottomisure indicate nel bando? (7.4.1-7.5.1-7.2.1-7.7.1 ecc.).

RISPOSTA

Il Piano di Sviluppo è un progetto che mira a riqualificare e sviluppare un territorio, partendo dalle sue caratteristiche e potenzialità, raggruppando tutte le esigenze derivanti da specifiche analisi territoriali. Gli interventi che si propone di realizzare non possono essere costretti in precisi limiti economici, stante la possibilità di realizzare investimenti per stralci e/o lotti funzionali usufruendo della possibilità di altri strumenti finanziari diversi dal PSR Lazio 2014/2020. Si precisa, tuttavia, che per gli interventi di cui alle tipologie di operazione della Misura 7 si farà riferimento ai limiti massimi riportati nelle schede di Misura del PSR Lazio 2014/2020.

28. QUESITO

Quale è il punteggio minimo per il principio “incidenza della superficie ricadente nelle aree montane”?

RISPOSTA

Nel caso di un comune con un territorio montano svantaggiato inferiore al 30% il punteggio è pari a 15.

29. QUESITO

E' possibile sommare i punteggi dei primi due principi della tabella di cui all'art. 9 del Bando?

RISPOSTA

I punteggi totali derivano dalla somma dei primi due principi in qualsiasi caso, mentre il terzo principio si somma solamente nel caso in cui gli Enti pubblici si associano.

30. QUESITO

Dove è possibile reperire l'elenco dei comuni ricadenti nel territorio svantaggiato montano di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della Direttiva 75/268/CEE?

RISPOSTA

L'elenco dei comuni ricadenti nelle 3 classi di territorio svantaggiato montano di cui alla Direttiva 75/268/CEE (inferiore a 30%; da 30% a 70%; maggiore di 70%) è desumibile dall'allegato al bando pubblico per la raccolta delle domande per la Misura 13 (sottomisura 13.1) del PSR 2014/2020 di cui alla determinazione n. G04211 del 27/04/2016 consultabile nella sezione bandi del sito internet: www.lazioeuropa.it

31. QUESITO

L'IVA non recuperabile costituisce una spesa ammissibile per il beneficiario soggetto pubblico?

RISPOSTA

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.